

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1949

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAZZARA, TABORELLI, ANGELINO ALFANO, AMATO, ARACU, BAIA-MONTE, BLASI, BORRIELLO, CALIGIURI, CAMINITI, CAMMARATA, CAMPA, COLLAVINI, CRIMI, CROSETTO, CUCCU, D'ALIA, DE GHI-SLANZONI CARDOLI, DI TEODORO, FALLICA, FONTANA, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GASTALDI, GERMANÀ, GIUDICE, LAVAGNINI, LENNA, LUPI, MAIONE, MARINELLO, MISURACA, NAN, NICOLSI, NICOTRA, ORSINI, PALMIERI, PALUMBO, PATRIA, MARIO PEPE, PERROTTA, SANTORI, SCALTRITTI, SPINA DIANA, STAGNO D'ALCONTRES, TARDITI, GIACOMO VENTURA, VIALE, ZAMA, ZANETTA

Disposizioni in materia di candidatura alle elezioni dei magistrati

Presentata il 13 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Plutarco (in « Cesare », 10, 9-10), nel contesto di un dialogo, scriveva una frase che, in un certo senso, nel tempo successivo ha rappresentato un modo esemplare di porre una situazione relativa a funzioni o ruoli meritevoli di particolare « salvaguardia »: « Come mai hai ripudiato tua moglie? » venne chiesto a Cesare, ed egli rispose: « Perché pensavo giusto che di mia moglie neppure si sospettasse ».

Il tempo passa, ma alcuni valori rimangono così come è giusto che sia!

Vi sono dei ruoli e delle funzioni che di per sé richiedono un « costume » consono e non consentono, senza che venga scalfita l'immagine stessa di tutta la categoria, neppure il più piccolo « errore » — inteso sotto il profilo etico morale — del singolo.

L'avvocato, il medico, il notaio, l'impiegato, il dirigente che si comporta male è sottoposto ad un giudizio, pure severo, ma personale o, meglio, personalizzato: posso decidere di non rivolgermi più a lui!

Il magistrato che non garantisce la imparzialità incide su tutta la categoria

dato che, comunque, la sfiducia in lui è di fatto estesa al sistema giustizia ed allo Stato. Così è anche per il magistrato notoriamente fazioso o di parte, come inevitabilmente diviene, nell'opinione pubblica, quello che sceglie un partito o una coalizione con cui si candida ad una elezione. Avrà, da allora, per la gran parte dei cittadini, amici di cordata o avversari politici che tali resteranno anche quando dovesse smettere i panni del candidato o dell'eletto. Il cittadino, sottoposto al suo giudizio, lo penserà condizionato; si sentirà rafforzato, o indebolito, a seconda della propria collocazione politica rispetto a quella di chi deve giudicare la sua questione o deve indagare su di lui. Riterrà che le decisioni di quel magistrato non siano più improntate a criteri di professionalità ed impermeabilità rispetto a spinte o pressioni di parte.

Ormai da troppo tempo si parla della necessità di un intervento legislativo volto a disciplinare la situazione pur nel rispetto della libera determinazione del cittadino — magistrato che deve, comunque, poter scegliere l'impegno personale nell'attività politica; ed insieme nel rispetto del cittadino «utente» e di quella gran parte della stessa magistratura che vive la funzione come missione e che rifugge da ogni forma di commistione con qualsiasi altra attività così come da qualsiasi tipo di pubblicità personale, o pubblicizzazione degli atti del proprio ufficio, ritenute comunque inquinanti dello stesso essere magistrato.

Ecco perché pare opportuno stabilire che qualora un magistrato dovesse candidarsi ad una elezione (nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale o europea) a prescindere dall'esito, debba lasciare la magistratura; così come pare giusto prevederne la permanenza di diritto alle dipendenze del Ministero della giustizia (nei ruoli amministrativi) con la conservazione del trattamento economico, assistenziale e previdenziale raggiunto al momento delle dimissioni al fine di fare in modo che la scelta dell'attività politica rimanga libera almeno sotto l'aspetto «economico».

Alcuni sono convinti che il sospetto sia l'anticamera della verità; altri ritengono, invece, che la politica del sospetto appartenga ad una civiltà non democratica.

Tutti comunque sono convinti che la giustizia sia fortemente in crisi perché è in crisi di valori la società e che non ci sia certo bisogno di martiri, ma di comportamenti esemplari, sì: la vita d'altronde è fatta di scelte e non è pensabile che l'incidenza del comportamento di chi svolge determinati ruoli sull'opinione degli altri, possa prescindere da un interesse obiettivo e, per così dire, pubblico, per coltivare opzioni esclusivamente soggettive.

Queste restano possibili (e non sono certo legittimamente frenabili), ma le conseguenze vanno disciplinate in modo da poter predeterminare le scelte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. I magistrati che accettano la candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati devono presentare formale richiesta di dimissioni al Consiglio superiore della magistratura entro i sette giorni successivi. Al momento della presentazione della richiesta di dimissioni i magistrati cessano dalle funzioni e si devono astenere da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

2. In ogni caso i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura ».

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle elezioni per il Parlamento europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

3. I magistrati che sono stati candidati e non eletti, sono assegnati di diritto ai ruoli amministrativi del Ministero della giustizia, secondo disposizioni emanate dal Ministro della giustizia, conservando il

trattamento economico e previdenziale raggiunto al momento delle dimissioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche, all'atto della cessazione del mandato elettorale, ai magistrati che siano stati eletti.

4. Al primo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « di senatore, di consigliere nazionale o » sono soppresse.

